



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. Ditta Eurostrade.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 34 del 15/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28.12.2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D. Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26.07.2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di

rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 04.06.2012, assunta al protocollo generale dell'Ente il 04/06/2012 al n. 57798, il sig. Fasano Dalmazio, in qualità di amministratore unico di EUROSTRADE S.n.c., società con sede legale e operativa in zona P.I.P. del Comune di Melissano, ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la modifica delle condizioni di esercizio ("Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi") di impianto esistente per il recupero di rifiuti inerti, sito in zona P.I.P. del Comune di Melissano, trasmettendo la documentazione tecnico-amministrativa di rito;
- che la richiesta di verifica di assoggettabilità pervenuta si pone come adempimento per le modifiche proposte all'impianto, rientrando, a rigore, nella fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06;
- che il Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, con nota prot. n. 64346 del 18.06.2012, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha richiesto l'integrazione documentale della pratica;
- che con nota pervenuta il 30.08.2012, in atti in pari data al prot. n.88395, il Proponente ha trasmesso nuova documentazione tecnica integrativa e copia del pubblico avviso comparso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 14.06.2012.
- che il Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, con nota prot. n.95346 del 21.09.2012, ha richiesto al Comune di Melissano l'invio della relata di pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'avviso di deposito del progetto e di comunicare il parere di competenza ai sensi dell'art.16, c. 5, della L.R. 11/2001;
- che il Comune di Melissano ha trasmesso, in allegato a nota n. 8861 dell'11.10.2012 (acquisita in atti al prot. n. 105140 del 18.10.2012), relata di pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito del progetto e parere, ex art.16 della L.R. 11/2001, sulla compatibilità ambientale dello stesso;
- che il proponente di EUROSTRADE S.n.c. esercita attività di recupero di rifiuti inerti in regime "semplificato", ai sensi degli artt.214-216, risultando iscritta con il numero 155 al Registro Provinciale degli utilizzatori rifiuti.

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito:

La verifica di assoggettabilità riguarda la variazione del funzionamento di esistente impianto per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, localizzato in zona per insediamenti produttivi del Comune di Melissano.

La documentazione tecnica prodotta consta dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione generale tecnico-descrittiva;
- 2) Studio preliminare ambientale;
- 3) Valutazione di impatto acustico;
- 4) Planimetria dell'insediamento con schemi funzionali dell'azienda e con la precisazione d'uso di un corner da adibire ad esposizione e commercio di prodotti e manufatti per l'edilizia;
- 5) Planimetria dell'insediamento con schemi funzionali dell'azienda;
- 6) Stralcio del lotto e del tratto di zona PIP interessata dalla presenza dell'impianto di recupero.

In particolare, a capacità produttiva annua invariata (40.000 tonnellate), il Proponente prospetta sia l'introduzione di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi, quali scarti di scarificazione stradale e scarti di lavorazione di materiali lapidei di natura calcarea e silicea, non ricompresi nel provvedimento abilitativo

(Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 2119 del 30.07.2009, di iscrizione nel Registro provinciale degli utilizzatori rifiuti), sia l'incremento quantitativo della operazione di recupero R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche oltre la soglia delle 10 tonnellate/giorno.

La proposta progettuale rientra nell'ambito della disciplina della procedura di verifica di assoggettabilità in quanto riconducibile alla fattispecie di cui alla voce Paragrafo 8 - "(t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)", riferita alla tipologia Paragrafo 7 - "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", incluse nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06.

Il lotto PIP su cui insiste il centro di recupero rifiuti, catastalmente individuato al Foglio 4 mappale 813 ed esteso per circa 6.000 mq, è posto a nord-ovest dell'abitato di Melissano.

Quanto proposto non contempla la realizzazione di nuovi organismi edilizi.

Il lotto, interamente recintato, è suddiviso in tre settori destinati nell'ordine a: operazioni di recupero; uffici, parcheggi, zona di pesatura e ricezione; viabilità di servizio.

Il piazzale destinato all'attività di recupero di rifiuti occupa una superficie di circa 1825 mq ed è dotato, conformemente alle specifiche previste dalla normativa tecnica in materia di gestione rifiuti, di pavimentazione in conglomerato cementizio, dotata di sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque dilavanti. A tal proposito il proponente è in possesso di regolare autorizzazione allo scarico (Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 1266 dello 03.06.2008).

Il proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie e modalità di trattamento dei rifiuti recuperabili in impianto, già autorizzati e da autorizzare (la quantità massima per ogni singola tipologia di rifiuti da trattare rimarrà sotto le quantità massime previste ai sensi del DM 5 febbraio 1998):

Nella relazione generale tecnico-descrittiva si indicano una capacità istantanea massima di stoccaggio di rifiuti inerti pari a 725 tonnellate e una capacità istantanea massima per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti (a valle delle operazioni di frantumazione e vagliatura) pari a 755 tonnellate. Alla luce delle superfici disponibili e nell'ipotesi di stoccaggi a cumulo per altezza dell'ordine di 3 m, dette quantità appaiono congrue con il lay-out dell'impianto.

Da progetto si prevede di trattare presso l'impianto un quantitativo annuo massimo di rifiuti inerti non pericolosi pari a circa 40.000 tonnellate. Considerando che l'attività lavorativa è prevista articolata su 5 giorni lavorativi a settimana, per 8 ore al giorno, si può ragionevolmente assumere una capacità giornaliera massima di trattamento pari a circa 160 tonnellate.

Le dotazioni dell'impianto sono comprensive di pala meccanica, frantumatore a mascella OMTRACK mod. Ulisse II, vaglio mobile, bilico.

La viabilità a servizio dell'impianto di recupero è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articola secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica tramite unità di frantumazione (R5);
- accantonamento delle materie prime ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

Il processo di lavorazione ha inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso le aree dedicate pavimentate, da cui sono ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia, conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

In sintesi i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite idonee attrezzature, a operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura finalizzate all'ottenimento di materie prime seconde per l'edilizia.

L'ideale organizzazione del lay-out d'impianto, ai fini di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 circa la messa in riserva dei rifiuti, ha comportato la realizzazione di un piazzale pavimentato, destinato allo stoccaggio provvisorio del materiale da trattare, provvisto di sistema per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'impianto presso il quale è svolta la attività di recupero rifiuti, in quanto collocato all'interno di area P.I.P., è conforme al criterio localizzativo, di carattere vincolante, in zona "D" previsto dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia.

Per quel che concerne gli aspetti della compatibilità con il vigente Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio), il sito ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) di valore paesaggistico-ambientale normale "E" e non risulta interessato da ambiti territoriali distinti (A.T.D.). Si rileva, ad ogni modo, che, in via generale, i "territori costruiti" sono esclusi dall'applicazione delle norme di tutela dettate dal Piano.

Il Proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita, non è previsto alcun incremento significativo rispetto alla situazione attuale (dieci autocarri in ingresso/uscita al giorno), considerato che il totale annuo di rifiuti trattati resta invariato.

Per quel che concerne le necessità idriche del centro, connesse con l'alimentazione dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, per un consumo indicato in 80 mc/anno, è previsto il ricorso ad acque di falda emunte da pozzo di servizio.

Le emissioni acustiche dell'impianto sono conseguenza del traffico veicolare e dello specifico processo di lavorazione, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di unità di frantumazione - vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale e recante data del luglio 2012, si conclude che le emissioni rientreranno nei limiti di accettabilità previsti dalla L.R. n. 3 del 12.02.2002 e dal DPCM 1411/97.

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri è prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne e la piantumazione di una barriera a verde lungo il perimetro dell'impianto. In particolare, al fine di contenere la dispersione di polveri durante le operazioni di movimentazione dei materiali, frantumazione e vagliatura degli stessi, sono presenti, come da elaborato grafico e come descritto nella relazione tecnica, n. 16 irrigatori posizionati su aste intorno alle aree di stoccaggio e lavorazione.

Riguardo all'attività di recupero rifiuti inerti ora svolta il Proponente ha già acquisito l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06 (Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 1182 del 15.05.2008).

Alla chiusura dell'impianto la dotazione infrastrutturale sarà mantenuta per altri utilizzi produttivi, data la compatibilità della stessa con la destinazione urbanistica dell'area.

Lo studio preliminare ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa

pone in capo alle procedute di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, nonché degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, la proposta variazione del funzionamento dell'impianto è conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento dell'impianto non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente (l'area peraltro è già destinata ad attività produttive), si ritiene poter escludere la variante proposta dalla procedura di V.I.A., fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 40.000 tonnellate;
- la capacità istantanea massima di rifiuti inerti stoccabili non dovrà essere superiore a 725 tonnellate e la capacità istantanea massima delle materie prime stoccate non eccederà le 755 tonnellate;
- l'altezza degli stoccaggi a cumulo di rifiuti inerti e/o materie prime ottenute non eccederà i 3 metri;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle stesse;
- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;
- la barriera a verde prevista dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione, provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una

periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- all'atto della richiesta di modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, il Proponente è tenuto a produrre:

• planimetria, in scala adeguata, con individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;

• schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;

Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Melissano dell'avviso relativo alla domanda di Verifica di assoggettabilità del progetto, a far data dal 14.07.2012 al 27.08.2012;

2) pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 14.06.2012;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- del parere favorevole di compatibilità ambientale, in premessa richiamato, espresso dal Comune di Melissano, in persona del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, e presente in allegato a nota n. 8861 dell'11.10.2012;

Valutato:

- che le analisi a carattere ambientale svolte hanno, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A., consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente e la previsioni degli effetti derivanti dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto di progetto;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, la modifica delle condizioni di esercizio ("Ampliamento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi") di impianto esistente per il recupero di rifiuti inerti, sito in zona P.I.P. del Comune di Melissano (in C.T. al Foglio 4 mappale 813), di titolarità EUROSTRADE S.n.c. di Cassiano Vito e Fasano Dalmazio, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la stessa non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che EUROSTRADE S.n.c. ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito riportate

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili e le operazioni di recupero R5 ed R13, da effettuarsi in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto non eccederà la quantità di 40.000 tonnellate;

- la capacità istantanea massima di rifiuti inerti stoccabili non dovrà essere superiore a 725 tonnellate e la capacità istantanea massima delle materie prime stoccate non eccederà le 755 tonnellate;

- l'altezza degli stoccaggi a cumulo di rifiuti inerti e/o materie prime ottenute non eccederà i 3 metri;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sulle stesse;

- sarà individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;

- le acque meteoriche dilavanti dal piazzale pavimentato, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;

- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;

- la barriera a verde prevista dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione, provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

- all'atto della richiesta di modifica dell'iscrizione nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, il Proponente è tenuto a produrre:

a) planimetria, in scala adeguata, con individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento,

messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato;

b) schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione in particolare;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dal Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282/CD/A del novembre 2003;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione d'impatto ambientale; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, la verifica di assoggettabilità dovrà essere rinnovata;

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata EUROSTRADA SNC con sede legale in Melissano, alla Zona PIP contrada Vore;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Melissano;
- Corpo di Polizia Provinciale;
- Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Rifiuti;
- Servizio Ambiente e Polizia Provinciale - Ufficio Emissioni;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul B.U.R.P. è a titolo gratuito.

Il Dirigente del Servizio  
Ambiente e Polizia Provinciale  
Ing. Dario Corsini

---